



 [FAQ predisposte dalla Commissione Europea - pdf](#)

1) Da quando si applica l'accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK concordato il 24 dicembre?

Si applica, in via provvisoria, dal 1.1.2021 fino al 28 febbraio 2021.

Poiché i negoziati si sono conclusi solo in una fase molto tardiva il Consiglio ha adottato una decisione per l'applicazione dell'accordo in via provvisoria a cui seguirà l'iter legislativo previsto dagli ordinamenti dei singoli SSMM per l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

Nel Regno Unito l'accordo è stato firmato dalla Regina in data 31.12.2020.

2) Alla luce dell'accordo commerciale di cooperazione tra UE e UK quali adempimenti consentono la non applicazione del dazio nel Regno Unito alle merci di origine UE ivi esportate?

Devono essere soddisfatti i requisiti stabiliti dalle regole di origine di cui al Titolo I Capitolo 2 parte II dell'accordo. Nel dettaglio:

- la merce esportata deve soddisfare i requisiti per ottenere l'origine UE secondo le regole meglio chiarite nel seguente link: <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/guida-rapida-al-lavoro-con-le-norme-di-origine>;

- la merce esportata deve essere spedita direttamente in UK.

- l'esportatore deve fornire una valida attestazione di origine all'importatore UK. A tal fine l'Unione Europea richiede che l'esportatore unionale sia registrato nel sistema REX (per spedizioni di valore fino a 6.000 euro l'attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura). Specularmente, per ottenere la non applicazione del dazio alle importazioni di merce con origine UK l'esportatore dovrà indicare un numero identificativo previsto dalle regole UK che secondo le indicazioni fornite da UK sarà un codice EORI.

Nelle more dell'introduzione della nuova piattaforma unionale REX, tenuto conto dei tempi attualmente necessari per la registrazione in questione, gli operatori economici non ancora registrati su REX potranno indicare nella dichiarazione allegata alla circolare 49/2020 il codice EORI unitamente al proprio indirizzo completo da inserire nel campo "luogo e data", salvo l'aggiornamento del dato non appena ottenuto il codice di registrazione (Come richiesto dal Regno Unito nel documento The Trade and Cooperation Agreement (TCA): detailed guidance on the rules of origin (V. 1.0) pubblicato in data 29.12.2020 sul proprio sito istituzionale

Si rammenta che la conoscenza dell'origine unionale dimostrata dall'importatore UK rappresenta una ulteriore condizione per la attestazione in questione (Cfr. art.18 comma 2 lettera B della sezione 2 parte 2 dell'Accordo).

3) In quale Ufficio doganale può essere effettuata una operazione di esportazione?

L'ufficio competente per l'esportazione è individuato in base al luogo in cui è stabilito l'esportatore.

Qualora sia necessario identificare un ufficio di esportazione diverso dal suddetto lo stesso dovrà essere individuato all'interno del territorio nazionale.

4) È consentita la presentazione della dichiarazione di esportazione presso gli Uffici in cui le merci sono imballate o imbarcate (in un porto o aeroporto nazionale) ovvero caricate per l'esportazione (a mezzo strada o ferrovia)?

Si purché si tratti di ufficio doganale nazionale.

5) Cosa cambierà per i viaggiatori che arrivano dal Regno Unito nell'UE?

L'accordo che regola il recesso britannico prevede un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020: nel 2020, dunque, nulla cambia per i viaggiatori sul piano doganale.

A partire dal 1° gennaio 2021, invece, salvo diverso accordo, i viaggiatori che dal Regno Unito entrano nell'UE portando con sé merci (trasportate nel bagaglio o in altro modo) potranno beneficiare solo delle franchigie doganali spettanti ai viaggiatori provenienti da paesi che non fanno parte dell'Unione Europea (esenzioni dai dazi all'importazione e dall'IVA oltre che, se del caso, dai diritti di accisa); puntuali indicazioni circa le merci interessate e i relativi benefici sono rinvenibili nel sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it così come all'indirizzo internet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/travelling/entering-eu_en

Nei principali aeroporti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha attivato le **BREXIT ZONE**, sportelli ai quali i viaggiatori potranno rivolgersi per avere assistenza.

6) I cittadini non UE partiti dal Regno Unito possono ottenere il rimborso IVA quando lasciano l'UE?

Dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, i viaggiatori non UE partiti dal Regno Unito avranno il diritto di ottenere il rimborso dell'IVA versata sulle merci acquistate durante la permanenza nell'UE, a condizione che le merci in questione siano presentate a una dogana UE al momento della partenza dall'UE, unitamente a documenti per il rimborso dell'IVA. Al riguardo si veda anche la [Guida al rimborso dell'IVA per i visitatori dell'UE](#).

7) Sono un imprenditore UE: con la BREXIT, cosa cambia per i miei affari con il Regno Unito?

A partire dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, negli scambi commerciali con il Regno Unito si applicheranno le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi.

Gli operatori che effettuano cessioni verso il Regno Unito e che non si siano mai confrontati con le formalità doganali, potranno recarsi presso gli Uffici delle dogane competenti per territorio dove troveranno assistenza e supporto utile a gestire i cambiamenti operativi collegati alla BREXIT.

8) Dal 1° gennaio 2021, potrò effettuare operazioni doganali per merci provenienti dal Regno Unito presso la dogana più vicina alla sede della mia azienda?

A partire dal 1° gennaio 2021 alle ore 00:00 CET Il Regno Unito sarà Parte contraente della Convenzione per il Transito Comune (CTC) pertanto le formalità doganali connesse alla conclusione dell'operazione di transito comune potranno essere espletate, ai sensi dell'articolo 45 CTC, presso l'ufficio doganale di destinazione. Per ragioni di natura/opportunità logistica tale ufficio doganale, di norma, è situato in prossimità dello stabilimento dell'operatore economico.

9) Commercializzo prodotti alcolici nel Regno Unito: cosa cambierà per me a seguito della BREXIT?

Dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, la cessione di prodotti alcolici da un operatore italiano e un acquirente del Regno Unito equivale a esportazione poiché realizza l'uscita di merci sottoposte

ad accisa dal territorio dell'Unione Europea.

Nel caso di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo spediti su strada, ad esempio, trova applicazione il regime di esportazione che prevede la trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell'operatore economico all'ufficio doganale di esportazione. L'operazione di esportazione e la circolazione in regime sospensivo (con emissione di e-AD) dal deposito fiscale nazionale fino al luogo di uscita dal territorio unionale sono completate con l'emissione della nota di esportazione da parte dell'ufficio doganale di esportazione e con il visto uscire apposto dall'ufficio doganale di uscita.

10) Sono un Operatore Economico Autorizzato: cosa cambierà per me a seguito della BREXIT?

Dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, gli Operatori Economici Autorizzati - per brevità **AEO**, da **Authorized Economic Operator** - in funzione dell'autorizzazione ottenuta, continueranno a beneficiare dei relativi trattamenti favorevoli in tutto il territorio della UE, e, anche, in territorio britannico, in accordo con il programma unionale.

Dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, le operazioni dell'AEO da e verso il Regno Unito non saranno più considerate intracomunitarie, ma diventeranno vere e proprie importazioni ed esportazioni; pertanto, dal 1° gennaio 2021, le autorizzazioni AEO ottenute nel Regno Unito non avranno più valore, a meno che non intervenga uno specifico accordo di mutuo riconoscimento. Ovviamente questo vale anche per chi ha ottenuto l'autorizzazione in Italia (o in un altro Paese dell'Unione Europea) ma opera anche nel Regno Unito.

11) Cosa accade alle domande di tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale e alle relative decisioni di accoglimento del Regno Unito?

Dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 nulla cambia. A partire dal 1° gennaio 2021, salvo diverso accordo, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea avrà effetti anche in materia di intervento delle Amministrazioni doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Non sarà più possibile, pertanto, presentare domande di intervento al competente servizio dell'Amministrazione doganale del Regno Unito. Analogamente, le decisioni di accoglimento emesse dal Regno Unito non saranno più valide negli altri Paesi UE. Le domande di intervento e le decisioni di accoglimento di istanze unionali presentate negli altri Stati membri resteranno valide nel Paese di presentazione e in tutti gli altri Stati dell'UE. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito [DG TAXUD](#).

12) Come posso gestire dubbi o difficoltà inerenti alle procedure doganali e derivanti dalla BREXIT?

Il sito web dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene informazioni utili su sdoganamento, transito e controlli con Paesi extra UE, nonché su procedure di semplificazione e facilitazioni in ambito doganale. È inoltre possibile:

- consultare il sito della Commissione europea per ogni utile aggiornamento: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
- ottenere indicazioni sull'applicazione della normativa doganale, sulle accise e sulle restituzioni all'esportazione attraverso l'URP telematico, collegandosi al link: <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/contatta-lagenzia/area-dogane/urp-telematico>
- nel caso di circostanziati quesiti riguardanti specifiche operazioni doganali, è possibile contattare direttamente gli [Uffici delle Dogane](#) competenti per territorio.

13) Sono un imprenditore UE e intendo continuare a commercializzare i miei prodotti con il regno Unito. Dal 1.1.2021, diventando il Regno Unito paese terzo, devo munirmi di un codice EORI?

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci nel/dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

A tal fine gli operatori economici si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale se questi sono soggetti identificati in anagrafe tributaria.

Nel caso in cui l'operatore del Regno Unito voglia acquisire la registrazione in Italia, si rappresenta che gli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale unionale hanno l'obbligo di registrarsi solo nei casi specifici previsti dall'art.5 del Reg. Delegato n. 2446/2015. La registrazione, se richiesta, è effettuata dall'autorità doganale competente per il luogo in cui l'operatore presenta una dichiarazione doganale o richiede una decisione per la prima volta. In Italia, la richiesta di registrazione può essere presentata presso qualsiasi ufficio doganale, compilando l'apposito modulo (disponibile anche in lingua inglese), reperibile sul sito web dell'Agenzia al seguente indirizzo: <https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/eos>

14) Commercializzo prodotti con il Regno Unito, nell'attesa che venga stipulato un accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione Europea e il Regno Unito e che definisca le regole per l'attestazione dell'origine delle merci, devo registrarmi al sistema REX oppure diventare Esportatore Autorizzato?

Attualmente non è stato ancora definito un accordo negli scambi commerciali UE/Regno Unito e in ragione di ciò alle merci non potrà essere attribuita alcuna origine preferenziale. Le dichiarazioni di esportazione, pertanto, non devono essere accompagnate da alcuna prova dell'origine. Allo stesso modo non devono essere quindi prodotti certificati EUR 1 né al momento è necessaria la figura di esportatore autorizzato o esportatore registrato. Si presume che un prossimo futuro accordo potrebbe prevedere lo status di esportatore registrato.

15) Sono un operatore economico italiano e sono già registrato al sistema REX. Se verrà siglato un ALS con il Regno Unito che prevede come metodo di attestazione dell'origine il sistema REX, dovrò estendere la mia registrazione anche per il Regno Unito?

Se l'eventuale accordo dovesse prevedere, per l'attestazione dell'origine, la registrazione al sistema REX, automaticamente tutti gli operatori già registrati potranno servirsi della registrazione di cui sono in possesso anche nei confronti del Regno Unito. Non occorrerà in questo caso presentare una richiesta di estensione da parte dell'esportatore.

16) Sono un operatore economico già munito di autorizzazione all'Esportatore Autorizzato. Potrò utilizzare questa autorizzazione anche per le esportazioni verso il Regno Unito?

Se un eventuale futuro ALS dovesse contemplare l'esportatore autorizzato, quale metodo per l'attestazione dell'origine delle merci, coloro che sono già in possesso di detta autorizzazione dovranno chiederne l'estensione per l'utilizzo negli scambi verso il Regno Unito all'ufficio competente al rilascio.

17) Sono il titolare di un'azienda e per avere certezza sull'origine e corretta classificazione tariffaria delle merci che la mia azienda produce e esporta mi sono munito di ITV (informazioni tariffarie vincolanti) e IVO (informazioni vincolanti in materia di origine). Tali autorizzazioni mi sono state rilasciate, a suo tempo, dall'autorità doganale del Regno Unito. Le potrò ancora utilizzare nell'Unione Europea?

Le decisioni doganali ITV e IVO emesse dalle autorità doganali del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 non saranno più valide nell'UE a decorrere da tale data in quanto tali autorità non saranno più competenti al rilascio di decisioni valide nell'Unione.

Ugualmente, le decisioni ITV e IVO emesse dalle autorità doganali dell'UE ai titolari di codice EORI del Regno Unito non saranno più valide alla medesima data.

18) Al termine del periodo transitorio in caso di Accordo di Mutuo Riconoscimento (Mutual Recognition Agreement) tra l'Unione europea ed il Regno Unito, i benefici previsti saranno applicabili a tutti gli operatori titolari dello status AEO?

No, al pari degli altri Accordi di Mutuo Riconoscimento, i vantaggi individuati nell'accordo saranno riconosciuti solo ai soggetti titolari dell'autorizzazione AEOS (per la sicurezza art. 39. 2 b del CDU) o comunque ai soggetti la cui autorizzazione prevede la componente sicurezza (ex autorizzazione AEO Full). Specifiche disposizioni saranno invece previste per il territorio dell'Irlanda del Nord, per il quale vi sarà apposito Protocollo per il riconoscimento delle decisioni doganali esistenti.

19) Sono un imprenditore UE che intende proseguire ad effettuare acquisti dal Regno Unito effettuando importazioni definitive: con la BREXIT, cosa cambia?

Qualora intenda usufruire del pagamento differito dei diritti doganali dovrà richiedere l'autorizzazione alla dilazione ed al connesso utilizzo di una garanzia globale - o l'aggiornamento di quelle già in suo possesso se aumenta l'importo dei diritti interessati.

20) Sono un operatore economico in possesso di polizza/fideiussione – posta a beneficio di ADM per obbligazioni ai sensi del CDU- stipulata da un ente garante con sede in UK: è valida?

Tali polizze/fideiussioni restano valide a copertura delle sole operazioni iniziate prima del recesso; per le obbligazioni iniziate dopo il recesso si deve provvedere alla loro sostituzione con un ente garante stabilito o con una stabile organizzazione nella UE.

21) In che modo devo modificare la polizza/fideiussione in mio possesso, rilasciata da un ente garante stabilito nel Regno Unito?

- Se l'ente garante UK ha stabilito una nuova sede nella UE, dovrà presentare un'appendice di modifica della garanzia che aggiorna i dati dell'ente garante e della polizza/fideiussione, prendendo in carico tutte le operazioni che fanno capo al precedente documento di garanzia;
- se l'ente garante non ha stabilito una nuova sede nella UE, per poter svolgere le operazioni doganali connesse alla polizza/fideiussioni, dovrà presentare un nuovo titolo a garanzia delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere dopo il 1 gennaio 2021 rilasciato da un ente garante stabilito nella UE.

22) Sono un operatore economico in possesso di polizza/fideiussione – posta a beneficio di ADM per obbligazioni ai sensi del CDU- stipulata da un ente garante con sede nella UE - ed intendo avviare anche operazioni doganali di transito comune con UK: devo aggiornare le polizze/fideiussioni?

Sì, sono in corso di emendamento i formulari allegati al Regolamento (UE) 2447/2015; nelle more è possibile effettuare una modifica manuale di quelli in uso, eliminando i riferimenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord tra gli Stati membri dell'Unione aderenti al transito unionale ed includendoli tra quelli aderenti alla convenzione del transito comune.

23) Sono un imprenditore italiano e intendo, anche dopo il 31.12.2020, continuare a

commercializzare prodotti di origine animale e loro sottoprodotti. A quali controlli saranno sottoposte tali merci all'importazione nel Regno Unito?

Tali merci saranno soggette gradualmente a controlli sanitari e fitosanitari. Dovranno essere presentate ai valichi di frontiera e saranno sottoposte a controlli fisici e prelievo di campioni.

I controlli (SPS per animali, piante e loro prodotti) si svolgeranno presso i posti di controllo frontaliere della Gran Bretagna e non a destinazione.

Maggiori informazioni potranno essere reperite, sia per i prodotti di origine animale e loro sottoprodotti, che per i prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, ai seguenti link dell'Italian Trade Agency (ITA):

<https://www.assolombarda.it/servizi/internazionalizzazione/documenti/brexit-procedure-per-merci-soggette-a-controlli-sanitari-e-fitosanitari>

<https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/SPS%20-%20pesce.pdf> - pdf.

24) Quali certificati dovranno accompagnare, all'importazione nel Regno Unito dopo il 31.12.2020, gli animali vivi (inclusi gli equini) e il materiale germinale?

Tali merci dovranno essere accompagnate da un certificato sanitario e prenotificate dall'importatore.

I FAC-SIMILI di detti certificati sono reperibili al seguente link dell'Italian Trade Agency (ITA):

<https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain>

Ulteriori informazioni per la carne bovina dall'Unione Europea sono disponibili al seguente link dell'Italian Trade Agency (ITA):

<https://www.gov.uk/government/publications/bovine-meat-health-certificates>

25) Quali certificazioni saranno necessarie, all'importazione nel Regno Unito, per le carni di struzzo, carni suine e pollame dal 01.01.2021?

Le informazioni sulle certificazioni richieste per le carni sopra menzionate potranno essere reperite ai seguenti link dell'Italian Trade Agency (ITA):

Struzzo

https://www.gov.uk/government/publications/ratite-meat-health-certificates?utm_source=4ad0004d-ac16-41df-8082-599bc9513e83&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Pollame

https://www.gov.uk/government/publications/poultry-meat-health-certificates?utm_source=6e7662cc-3c47-4d61-8390-8c4fb5fff026&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Suino

https://www.gov.uk/government/publications/porcine-meat-health-certificates?utm_source=9a1c3288-9d6e-4fcb-b1d6-3b2208387c7f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

26) È previsto il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni AEO?

L'accordo commerciale prevede l'applicazione di quanto stabilito dallo specifico accordo di mutuo riconoscimento dell'AEO a partire dal 1 gennaio 2021.

In particolare tale riconoscimento è previsto limitatamente ai titolari di Autorizzazioni AEO security. Ne consegue che il riconoscimento si applica anche ai titolari di AEO full ma non ai titolari di AEO Customs.

 [Attuazione dell'accordo di recesso e del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord nei sistemi informatici VIES e rimborso IVA - pdf](#)